

Università per Stranieri
“Dante Alighieri”

Reggio Calabria

D.M. 507 del 17 ottobre 2007



Regolamento
Didattico d'Ateneo

INDICE

TITOLO I - Parte Generale

- Articolo 1 Ordinamenti degli Studi
- Articolo 2 Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
- Articolo 3 Valutazione dell'offerta formativa e dell'attività didattica
- Articolo 4 Commissione didattica paritetica
- Articolo 5 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
- Articolo 6 Collaborazioni esterne ed internazionali
- Articolo 7 Orientamento e tutorato
- Articolo 8 Carattere residenziale dei Corsi
- Articolo 9 Biblioteca e Centro multimediale
- Articolo 10 Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio
- Articolo 11 Crediti formativi universitari
- Articolo 12 Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
- Articolo 13 Manifesto degli Studi e guida dello studente
- Articolo 14 Esami e verifiche del profitto
- Articolo 16 Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni
- Articolo 15 Doveri didattici dei docenti
- Articolo 17 Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

TITOLO II - La Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri

- Articolo 1 La Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri
- Articolo 2 I Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione.
- Articolo 3 Modalità di organizzazione dei corsi
- Articolo 4 Diplomi di lingua e cultura italiana
- Articolo 5 Valutazioni degli studenti

Allegato 1 Modello di Diploma supplement

TITOLO I
Parte Generale

Articolo 1

Ordinamenti degli Studi

1. Il presente Regolamento didattico, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2.7 e 2.8 dello Statuto (di seguito denominato “Statuto”) dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” (di seguito denominata “Università”), e delle norme di legge vigenti in materia:
 - a) disciplina l’ordinamento generale degli studi per il conseguimento ed il rilascio dei seguenti titoli aventi valore legale: Lauree (L), Lauree Magistrali (LM), Diplomi di Specializzazione (DS), Dottorati di Ricerca (DR), Certificazioni di Competenza Linguistica (Ce.Co.L.);
 - b) stabilisce i criteri generali per l’istituzione dei Corsi di formazione finalizzata, di didattica integrativa, di perfezionamento scientifico e professionale, di alta formazione permanente e ricorrente, dei Diplomi rilasciati dalla *Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri*, di ogni altra iniziativa per la formazione di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università, ivi compresi i Master di primo e secondo livello e gli altri Corsi di Formazione post-laurea e di perfezionamento o di aggiornamento professionale post-diploma, nonché i Corsi di orientamento degli studenti, i Corsi di aggiornamento del personale non docente e le attività formative autogestite dagli studenti, sempre nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei correlati titoli di studio e/o il rilascio dei relativi certificati ed attestati.

Articolo 2

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere:
 - a) la denominazione del Corso di studio e gli obiettivi formativi specifici, con l’indicazione della Classe di appartenenza, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento nonché delle altre attività formative;
 - b) l’assegnazione di crediti formativi universitari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3/c, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell’ambito della Unione Europea;
 - c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula offerti agli studenti;
 - d) l’eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) la eventuale tipologia delle forme didattiche anche a distanza e gli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) le eventuali modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dall'Università previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, e anche sulla base dei risultati di apprendimento secondo il sistema dei descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea, e degli sbocchi occupazionali previsti con specifico riguardo alle attività classificate dall'ISTAT.

Articolo 3

Valutazione dell'offerta formativa e dell'attività didattica

1. Il Consigli di Dipartimento predispongono una relazione annuale di verifica delle attività e dei servizi didattici, che fanno riferimento al medesimo Dipartimento tenendo conto anche dei pareri espressi dagli studenti attraverso appositi questionari. La relazione viene trasmessa al Consiglio accademico per eventuali osservazioni e proposte e successivamente trasmessa al Nucleo di valutazione.
2. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento per elevare la qualità dell'offerta stessa.
3. I competenti organi accademici provvedono ad individuare la struttura o la singola persona che ha la responsabilità di ogni attività didattica e formativa.

Articolo 4

Commissione didattica paritetica

1. I Dipartimenti istituiscono una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La Commissione didattica paritetica è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede, da due docenti scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento e da tre studenti.
3. La Commissione didattica paritetica:
 - a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica svolta nei corsi di studio;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime parere almeno ogni tre anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predisporre una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera è sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico.

Articolo 5

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. Con autonome deliberazioni l'Università attiva o disattiva i Corsi di Studio secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega il Consiglio di Dipartimento a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti medesimi, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.

Articolo 6

Collaborazioni esterne ed internazionali

1. Per la realizzazione dei propri programmi formativi e di ricerca, oltre che del personale docente in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, i Dipartimenti può avvalersi, mediante contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, di soggetti italiani e stranieri, esterni o interni al sistema universitario, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo, purché in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Tra i soggetti incaricati all'interno del sistema universitario sono da ricomprendere i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236 del 1995.
3. Gli incarichi di cui ai due precedenti commi possono essere attivati nel quadro dei rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con associazioni di categoria e con imprese, allo scopo di istituire un collegamento con le realtà sociali e produttive, favorendo l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. L'Università considera prioritario il collegamento con le Università di Messina e Calabresi; promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e con Istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, estere e sovranazionali; cura, in ispecie, il collegamento costante con i Comitati della Società "Dante Alighieri" all'estero, con gli Istituti italiani di cultura, nonché con le Associazioni rappresentative delle comunità degli italiani all'estero, sia direttamente, sia per il tramite della Consulta regionale calabrese per l'emigrazione.

Articolo 7

Orientamento e tutorato

1. È istituito un servizio di orientamento al fine di consentire e favorire una scelta matura e consapevole dei Corsi e dei programmi di studio dell'Ateneo da parte degli allievi.
2. L'Università attribuisce un'importanza fondamentale alla presenza dei *tutors*, che hanno il compito di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, un proficuo avviamento ad attività di ricerca, l'acquisizione di tecniche ed esperienze volte ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8

Carattere residenziale dei Corsi

1. Le strutture didattiche competenti determinano e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, l'obbligo di frequenza ai Corsi del Dipartimento.
2. L'Università provvede a garantire la presenza in sede degli allievi promovendo ogni opportuna iniziativa per favorirne la partecipazione alla vita accademica, anche qualora fossero privi di mezzi o con qualche forma di disabilità)
3. L'Università eroga borse e assegni di studio, pone in essere programmi comuni d'intervento a favore degli studenti, sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con altri Enti, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio; predispone una sistemazione in alloggi decorosi a pagamento, secondo quote calmierate, per gli studenti meno facoltosi; allestisce presso idonei locali resi a ciò disponibili un *Centro di studio e di accoglienza per studenti stranieri* (Ce.s.a.s.s.) allo scopo di agevolarne la stabile permanenza in sede e la partecipazione ad attività di ricerca, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero.
4. I corsi dei Dipartimenti, possono svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, e previa autorizzazione ministeriale, in sedi diverse da quella di Reggio di Calabria, in Italia ed all'estero, purché vengano assicurate, nelle sedi decentrate, mediante apposite convenzioni, le caratteristiche di residenzialità e di alta qualificazione didattica e scientifica proprie dell'Ateneo.
5. Può essere prevista l'attivazione di specifiche modalità sostitutive della frequenza obbligatoria, con eventuale predisposizione di adeguati supporti formativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 11.7 lettera *i* del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 9

Biblioteca e Centro multimediale

1. La Biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, anche mediante l'acquisizione e l'utilizzo di banche dati specialistiche.
2. Il Centro multimediale organizza e cura i servizi informatici dell'Università, l'aula di informatica, i collegamenti via internet e le attrezzature necessarie per gli eventuali Corsi a distanza.

Articolo 10

Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio

1. I competenti organi accademici dettano le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio ed il numero dei posti a disposizione per quei Corsi per i quali è previsto un numero programmato limite alle iscrizioni, avendo riguardo, fra l'altro, alla disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di studio, propone al Consiglio Accademico il numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.
3. È vietata l'iscrizione contemporanea a più Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a un corso di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un Master universitario.
4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, dal Consiglio di Dipartimento e, se esiste, dal Consiglio di Corso di studio. I titoli di ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. Per l'iscrizione al Corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale che è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun Corso di studio. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso; allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Dipartimento.

5. Per l'accesso ad un Corso di laurea magistrale occorre possedere tutte le conoscenze e i requisiti curriculari richiesti dall'Ordinamento didattico del Corso, nonché le strutture logiche e i prerequisiti culturali e cognitivi adeguati per una proficua partecipazione a detto Corso di studi da verificare prima dell'iscrizione.
6. I Dipartimenti possono attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero minimo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni. Su proposta del Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione determina la misura della riduzione delle tasse e i contributi previsti per gli studenti a tempo parziale.
7. Sono studenti "in corso" coloro che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono studenti "ripetenti" coloro che non hanno seguito uno o più insegnamenti di un anno del corso a cui sono iscritti e si iscrivono nuovamente al corso stesso. Sono studenti "fuori corso" coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, hanno seguito tutti gli insegnamenti ma non hanno superato tutte le prove finali degli stessi.
8. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad altro Corso di studio attivato presso l'Università presentando apposita domanda al Rettore, che con suo provvedimento accorda il trasferimento richiesto in conformità alla vigente normativa.

Articolo 11

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno richiesto agli studenti per l'assolvimento dei loro debiti formativi è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attività formative previste dal presente Regolamento, oltre le ore di studio personale necessarie per completare la formazione volta al superamento degli esami oppure per realizzare altre attività formative.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dagli studenti con il superamento degli esami o di altre forme di verifica del profitto determinate nell'ambito della programmazione didattica, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Le Strutture didattiche competenti regolamentano la corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dai Corsi e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Unione Europea.
5. Nel caso di trasferimenti degli studenti da altra Università, il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli altri Atenei anche esteri è disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilità studentesca approvati o ratificati dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio della Struttura didattica competente, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Università.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere particolari forme di verifica per il riconoscimento o meno dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da renderne obsoleti i contenuti culturali e professionali.
7. Il Consiglio di Dipartimento può riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sempre nei limiti delle norme in vigore.

Articolo 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio, in conformità all'ordinamento didattico ed al presente regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di studio.
2. Il Regolamento dei Corsi di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di studio.
3. Il Regolamento dei Corsi di studio determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;
 - b) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e delle attività formative;
 - e) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - f) la tipologia delle varie forme didattiche, eventualmente anche a distanza;
 - g) la modalità e le caratteristiche degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;
 - i) le conoscenze e le competenze di base richieste per l'accesso ai Corsi di studio, comprese le modalità di verifica ritenute necessarie, in ordine alla adeguatezza della personale preparazione degli studenti, predisponendo misure di intervento in base alla normativa vigente;
 - j) la verifica, per gli studenti stranieri per il tramite di apposito esame o sulla base di certificazione rilasciata da una Università italiana e ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, della competenza in lingua italiana;
 - k) il numero minimo di crediti, diversificato per studenti a tempo pieno e studenti lavoratori, che devono eventualmente essere acquisiti in un arco di tempo definito per la prosecuzione della carriera come studente "in corso", a norma dell'art. 10.6 del presente Regolamento, fatta sempre salva per tutti la possibilità di completare gli studi;

- l) i termini e le modalità della partecipazione ai Consigli di corso dei professori a contratto, affidatari e supplenti;
- m) stabilisce la frazione dell'impegno orario complessivo per ogni credito formativo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Articolo 13

Manifesto degli Studi e guida dello studente

1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Università predispone il manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo. Il manifesto indica:
 - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio;
 - b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati e i relativi insegnamenti;
 - c) le modalità di presentazione di eventuali piani di studio individuali;
 - d) l'indicazione delle eventuali propedeuticità;
 - e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza;
 - f) la data di inizio e termine delle lezioni;
 - g) la distribuzione degli appelli d'esame;
 - h) le modalità di svolgimento ed il calendario delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
2. Il manifesto annuale degli studi è parte integrante della Guida dello Studente che l'Università deve rendere pubblica, in forma cartacea e telematica, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico.
3. La Guida dello studente riporta tutti programmi degli insegnamenti attivati nonché le norme e le indicazioni utili per la partecipazione dello studente alle varie attività universitarie.

Articolo 14

Esami e verifiche del profitto

1. Le Strutture didattiche competenti dell'Università stabiliscono e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, il tipo di prove per la verifica del profitto, che determinano il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti da parte degli studenti.
2. Nel caso in cui le prove consistano in esami orali o scritti la votazione viene espressa in trentesimi e il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi, mentre il voto massimo può essere accompagnato dalla lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in altre eventuali prove di verifica o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso.
4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati una volta corretti.

5. Qualora la programmazione didattica preveda un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento articolato in più moduli, il profitto dello studente deve essere accertato nell'ambito di ciascuno dei moduli previsti.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta di ciascun Coordinatore di Corso di laurea e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali svolge le funzioni di Presidente della Commissione ed è, di regola, il titolare del Corso; il secondo è un altro Professore o Ricercatore anche di ambito disciplinare affine o un Cultore della materia.
7. Possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di Dipartimento, su proposta delle Strutture didattiche interessate, i Dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito una Laurea magistrale o una Laurea secondo il previgente ordinamento da almeno cinque anni e che siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa.
8. Il numero di esami previsti per ogni Corso di studio non può superare il massimo di venti per i Corsi di laurea e di dodici per i Corsi di laurea magistrale.

Articolo 15

Doveri didattici dei docenti

1. L'Università, nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari e delle norme vigenti sullo stato giuridico dei docenti universitari, assegna ai docenti e ricercatori i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione in moduli, del numero di studenti nonché dell'equa distribuzione del carico didattico.
2. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, secondo l'impegno orario stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico.
3. Il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi noti.
4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore del Corso ed agli studenti. In caso di assenza prolungata il Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento, provvederà alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
5. I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attività didattiche annotando nell'apposito registro gli argomenti trattati, gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi. Il registro deve essere consegnato al Direttore di Dipartimento entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico per essere conservato agli atti del Dipartimento.

6. Nel registro di cui al precedente comma 5 sono indicate anche le attività didattiche svolte in sostituzione del docente titolare da parte di altro docente.
7. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai docenti a contratto titolari di corsi di insegnamento.

Articolo 16

Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico del Corso di studio disciplina:
 - a) le modalità della prova;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. La Commissione per il conferimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, valuta il candidato avendo riguardo all'intera carriera dello studente, alle valutazioni sulle attività formative pregresse nonché allo svolgimento della stessa prova finale. La valutazione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di valutazione massima di 110/110, può concedere la lode.
4. La Commissione giudicatrice della prova finale redige apposito verbale sullo svolgimento e sull'esito della medesima prova.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno 5 membri per il titolo di laurea e 7 membri per il titolo di laurea magistrale, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo.
6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi.
7. L'Università rilascia, in conformità alla normativa vigente sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa, i diplomi relativi ai titoli di studio di primo livello o laurea, di secondo livello o laurea magistrale, nonché i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, con l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in vigore sulla tutela dei dati personali.
8. L'Università, insieme con le attestazioni dei titoli di studio e di ricerca di cui al comma precedente rilascia, a norma dell'articolo 11, comma 8, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un certificato, con le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente, servendosi di modelli conformi a quelli in uso presso i Paesi dell'U.E., allegati al presente regolamento.

Articolo 17

Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Gli studenti dell'Università possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Università che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.
3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di studio, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Consiglio Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.
4. L'Università riconosce come crediti quelli ottenuti per il tramite di esami o tirocini, ovvero di altre attività formative previste dalla normativa vigente.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. Il Consiglio di Dipartimento attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. Nel caso in cui uno studente chieda di essere trasferito ad altra Università, nella certificazione della carriera scolastica dello studente medesimo, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attività formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
9. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Università, è approvato dal Consiglio Accademico in conformità alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiesta e previo parere delle strutture didattiche interessate.

TITOLO II

*La Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione
in lingua e cultura italiane per Stranieri*

Articolo 1

La Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri

1. La Scuola Superiore, istituita ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'art. 16 Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo, svolge attività didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, la Scuola Superiore promuove, altresì, attività e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo.
2. I compiti nonché le modalità di costituzione degli organi della Scuola Superiore sono individuati nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 2

I Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione.

A) La Scuola Superiore prevede l'attivazione delle seguenti tipologie di Corsi:

1. Corsi Ordinari e Straordinari di Lingua e cultura italiana, aperti a cittadini stranieri residenti in Italia e all'estero e italiani residenti all'estero, articolati sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) su sei livelli, distinti in Corsi Elementari (livelli A1 e A2), Corsi Intermedi (livelli B1 e B2) e Corsi Avanzati (livelli C1 e C2). Tali corsi di lingua e cultura italiana danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari, nonché di crediti secondo il sistema europeo ECTS e secondo gli altri sistemi di accreditamento internazionali al fine di rendere maggiormente spendibili le competenze maturate dagli studenti. I crediti sono conseguiti solo in seguito al superamento degli esami finali dei corsi, così come stabilito dai relativi Regolamenti.
Al termine dei corsi di lingua e cultura italiana, se regolarmente frequentati l'Università rilascia attestati di frequenza e, previo superamento delle rispettive prove finali ove previste, attestati e diplomi di conoscenza della lingua e cultura italiana.
2. Corsi Speciali volti alla promozione della lingua, della cultura e della civiltà italiana nelle sue diverse manifestazioni, che rispondono a particolari esigenze formative linguistico-culturali;
3. Corsi di formazione e aggiornamento riservati a insegnanti di italiano L2/LS in Italia e all'estero. Prevedono l'approfondimento di tematiche delle aree culturale, linguistica e didattica con riferimenti teorici e percorsi operativi.
4. Su richiesta di istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, preposte all'insegnamento della lingua e della cultura italiana, l'Università per Stranieri di Reggio Calabria per tramite della Scuola Superiore, organizza corsi speciali, sia in sede che all'estero, per soddisfare specifiche esigenze di formazione, aggiornamento e di approfondimento linguistico, didattico e culturale di gruppi di studenti o di docenti.
5. Corsi di Alta Cultura e Specializzazione caratterizzati da un elevato livello di approfondimento degli ambiti disciplinari e culturali oggetto di studio.

B) Sono Corsi di Diploma:

1. Il Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua italiana a stranieri o all'estero, destinata a docenti e ad aspiranti docenti di Lingua e Cultura italiana a stranieri e/o all'estero, basato su una formazione in ambito glottodidattico e culturale e prevede delle attività di tirocinio.
2. Il Corso di Alta Formazione e specializzazione per professionisti della cultura (Industria editoriale, attività musicale, Conservazione dei Beni Culturali, Produzioni Teatrali, Cinematografiche e televisive), destinati a studenti e professionisti stranieri che intendono lavorare con istituzioni e/o imprese italiane nel campo dell'Industria Culturale. Tale Corso privilegerà la formazione linguistico culturale settoriale con esperienze formative anche tecnico-pratiche.

Articolo 3

Modalità di organizzazione dei corsi

1. Il calendario delle attività, l'organizzazione, il coordinamento, i requisiti di ammissione, l'attivazione, la modifica, dei corsi di cui al presente articolo sono di competenza della Scuola Superiore. Tutti i Corsi sono strutturati secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti della Scuola Superiore e approvate dal Consiglio Accademico.
2. Gli stranieri possono accedere ai corsi di lingua e cultura italiana se in possesso di un titolo di studio equivalente a quello necessario ad un italiano per l'accesso all'Università. Gli stranieri possono accedere ai corsi di lingua italiana e alle altre specifiche attività formative, esclusi i Corsi di Diploma di Alta Formazione e specializzazione, pur non in possesso di tale titolo di studio ma non possono conseguire i Diplomi di cui all'art. 4.

Articolo 4

Diplomi di lingua e cultura italiana

1. Il Diploma di Lingua e Cultura Italiana (di primo e di secondo grado) è conseguito dallo studente straniero al termine di corsi rispettivamente di quinto (C1) e di sesto (C2) livello. Per conseguire il Diploma di Lingua e Cultura Italiana di primo grado occorre avere superato gli esami finali previsti per il livello C1. Il Diploma dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti e secondo la normativa vigente.
2. Titolo di ammissione al Diploma di Lingua e Cultura Italiana di secondo grado è il Diploma di primo grado. Per conseguire il Diploma di Lingua e Cultura Italiana di secondo grado occorre avere superato gli esami finali previsti per il livello C2. Il Diploma dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti e secondo la normativa vigente.
3. Le attività formative dei Diplomi di Lingua e Cultura Italiana di primo e di secondo grado sono i corsi ordinari di lingua e cultura italiana, attività formative integrative, corsi mutuati dai corsi di Laurea, studio individuale, prova finale, come stabilito dall'apposito Regolamento.

Articolo 5
Valutazioni degli studenti

Tutte le attività formative della Scuola Superiore sono sottoposte a valutazione da parte degli studenti con le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Allegato 1

SCHEMA SUPPLEMENT

ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono richiesti sia per le esigenze interne all'Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i campi utilizzando il carattere **Times New Roman, stile Normale a dimensione 10**, inserendo in ciascun campo al **massimo 1900 caratteri, spazi inclusi**. La scheda è da inserire a propria cura sia nello spazio docente di Esse3 sia della pagina del programma nella sezione bacheca-studenti del sito. I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un'unica scheda. È necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell'insegnamento e dell'eventuale cultore della materia.

1. Dipartimento	Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
2. Corso di studi in	
3. Anno di corso e semestre	
4. Insegnamento	Italiano:
	Inglese:
5. Durata insegnamento	
6. N. tot. ore insegnamento	
7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)	
8. N. tot. Crediti Formativi Universitari (CFU) /ECTS	
9. Cognome e nome docente <i>Indicare se il docente è più di uno</i>	
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a eventuali altre informazioni	
11. Contenuti del corso (Programma) <i>Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi</i>	Italiano:
	Inglese:
12. Testi di riferimento	

13. Obiettivi formativi <i>Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi</i>	Italiano:
	Inglese:
14. Prerequisiti <i>Es. conoscenza di lingue straniere o altro tipo di conoscenze</i>	
15. Metodi didattici	
16. Strumenti di supporto alla didattica	
17. Modalità di verifica dell'apprendimento	Italiano:
	Inglese:
18. Criteri per l'assegnazione dell'elaborato finale	
19. Orario di ricevimento	

Allegati: - Curriculum Vitae del Docente (in italiano e in inglese)